



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 6 Corpo di Polizia Municipale
Settore 6 Corpo di Polizia Municipale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 180 DEL 28/10/2025

Oggetto: Determinazione delle spese di rimborso per il rilascio di copie di atti amministrativi formati e detenuti presso il Comando di Polizia Locale

La sottoscritta Maria Rosa Portelli, nella qualità di Responsabile del Settore VI Corpo di Polizia Locale, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicata, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Premesso che:

- l'articolo 22, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, dispone che “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza” e che al precedente comma 1 definisce documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”;

- l'articolo 25 della predetta legge n. 241/1990 e s.m.i espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo se previsto;

- che l'esercizio del diritto di accesso per gli atti riguardanti i sinistri stradali è disciplinato in modo specifico dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in particolare:

- l'art. 11, comma 4, del nuovo Codice della Strada, prevede che “gli interessati possono chiedere agli organi di polizia stradale le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”;
- l'art. 21, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), prescrive che l'organo di polizia stradale che ha provveduto alla rilevazione dell'incidente “è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge”;

Dato atto che :

- La rilevazione degli incidenti stradali rientra tra i servizi di polizia stradale, il cui espletamento, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, è attribuito anche alla Polizia Locale.
- L'attività di rilevazione degli incidenti stradali è obbligatoria, in quanto finalizzata al ripristino della sicurezza e della fluidità della circolazione, nonché, nei casi di incidente con feriti, all'acquisizione di elementi probatori utili all'eventuale esercizio dell'azione penale.
- Pur essendo obbligatoria, l'attività di rilevazione degli incidenti stradali è svolta anche nell'interesse diretto delle parti coinvolte, risultando strumentale alla definizione delle responsabilità, ai connessi risarcimenti dei danni e agli eventuali procedimenti giudiziari.
- La rilevazione del sinistro stradale e la conseguente predisposizione degli atti comportano l'impiego di risorse umane e strumentali, i cui costi devono essere proporzionalmente considerati nella determinazione delle spese previste dall'art. 21, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- Nella determinazione dei costi relativi all'accesso alla documentazione dei rilievi di un sinistro stradale, devono essere considerati non solo i costi di tenuta, ricerca, istruttoria e rilascio delle copie, ma anche le spese sostenute per il servizio di rilevazione, la predisposizione degli atti, l'ammortamento e la manutenzione – ordinaria e straordinaria – dei mezzi tecnici e del materiale necessario.

Considerato che:

- La Polizia Locale di questo Ente sta implementando modalità telematiche di accesso ai servizi, privilegiando, per quanto riguarda l'infortunistica stradale, la trasmissione degli atti tramite posta elettronica.
- Tuttavia, alcuni utenti, privi o poco avvezzi all'utilizzo di strumenti informatici, continuano a richiedere il rilascio degli atti in formato cartaceo.

Considerato che il rilascio di copie di documenti, inclusi i RIS – Rapporti di Incidenti Stradali – costituisce un'attività rilevante che incide in modo significativo sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio competente.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la L.R. 7 aprile 1991, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. 6 maggio 1991, n. 44;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. di stabilire che la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando di Polizia Locale e di atti comunque prodotti e/o detenuti dallo stesso Ufficio in ragione delle proprie funzioni, sia disciplinato, con decorrenza 01/01/2026, secondo le seguenti modalità:

- *la richiesta, (con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i coinvolti, nel caso di accesso ad atti relativi a sinistri stradali) deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente, anche tramite PEC, corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta;*
- *il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà, previa verifica dell'avvenuto versamento del rimborso delle spese come determinate con il presente atto :*

- per incidenti senza lesioni: entro trenta giorni dalla richiesta, salvo sospensione dei termini in presenza di contro interessati.

- per incidenti con lesioni: entro centoventi giorni dalla data di richiesta, previo rilascio del nulla osta della Procura della Repubblica.

- il rilascio della copia di altri atti amministrativi avverrà, previa verifica dell'avvenuto versamento del rimborso delle spese come determinate con il presente atto e fermo restando la sospensione dei termini determinata dall'esistenza di contro interessati, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo sospensione dei termini in presenza di contro interessati;

2. Di determinare gli importi dei rimborsi delle spese per la produzione e il rilascio di copie di documenti, ivi inclusi i R.I.S. – Rapporti di Incidenti Stradali, secondo le seguenti tabelle:

PRODUZIONE IN FORMATO CARTACEO DI DOCUMENTI

SERVIZIO OFFERTO	TARIFFA
Comunicazione informazioni essenziali (scambio dati)	gratuito
Rilascio rapporto incidente stradale senza foto	€ 70,00
Copia di rapporti di servizio quali sopralluoghi e accertamenti di varia natura, senza foto	€ 40,00
Foto di vario genere	€ 3,00 cadauna
Filmati (entro i due minuti) estratti da telecamere di sorveglianza	€ 100,00
Copia di dichiarazioni spontanee, previa autorizzazione formale da parte degli interessati.	€ 30,00
Copia verbali codice della strada	€ 5,00
Copia verbali di illeciti amministrativi diversi	€ 5,00
Spedizione postale dei documenti	€ 10,00

PRODUZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI

SERVIZIO OFFERTO	TARIFFA
Rilascio rapporto incidente stradale senza foto	€ 50,00
Copia di rapporti di servizio quali sopralluoghi e accertamenti di varia natura, senza foto	€ 35,00
Foto di vario genere	€ 3,00 cadauna
Filmati (entro i due minuti) estratti da telecamere di sorveglianza	€ 100,00
Copia di dichiarazioni spontanee, previa autorizzazione formale da parte degli interessati.	€ 30,00
Copia verbali codice della strada	€ 5,00

Copia verbali di illeciti amministrativi diversi

€ 5,00

3. Di dare atto che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell'ordine nell'espletamento delle loro mansioni istituzionali.
4. Di individuare quale responsabile del procedimento di rilascio il C.I.S. Ereddia Maria Concetta.
5. Di stabilire che, in caso di richiesta di copia autentica di documento, il rilascio è subordinato all'osservanza delle disposizioni in materia di imposta di bollo. Fatti salvi i casi di esenzione, il rilascio avverrà previa apposizione delle prescritte marche da bollo, da fornire a cura e spese del richiedente.
6. Di precisare che la documentazione può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate o da persone da esse delegate, munite di apposita delega sottoscritta dal delegante con firma autenticata, anche nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000.

*Il Comandante
Dott.ssa Maria Rosa Portelli*